

2. Modelli imprenditoriali nella Dottrina sociale della Chiesa

EMANUELE CUSA¹

1. PREMESSA

Con l'ultima lettera enciclica sociale – la *Caritas in veritate* (CV), datata 29 giugno 2009 e scritta da Papa Benedetto XVI – la Chiesa Cattolica ha sviluppato il proprio pensiero sulle diverse forme di impresa, iniziato embrionalmente con quella che è ritenuta la prima lettera enciclica sociale – la *Rerum Novarum* (RN), datata 15 maggio 1891 e scritta da Papa Leone XIII².

Le lettere encicliche sociali costituiscono i capisaldi della dottrina sociale della Chiesa (DSC), la quale è stata sintetizzata dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace nel *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa* (CDSC), presentato il 2 aprile 2004.

1 Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca.

2 Nella *Rerum Novarum* si parla genericamente di «società private» (nn. 41 e 45), capaci di procurare agli operai «un lavoro onesto e redditizio», specialmente promosse da sacerdoti e/o laici «dedicatisi all'apostolato sociale»; in questa enciclica v'è anche un cenno ad una specifica forma di ente di diritto privato, la società di mutuo soccorso (n. 40), indicata però non tanto come organismo produttivo, quanto come ente previdenziale.

La CV e il CDSC sono rivolti non solo ai cattolici, ma anche ai seguaci di altre religioni e, più in generale, a tutti gli uomini di buona volontà. La DSC, quando si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà (e cioè anche al non credente), si trasforma da parte della teologia morale a parte della morale³, dovendosi argomentare solo in base alla ragione quali siano le migliori norme comportamentali per le persone⁴.

La DSC e il diritto dei modelli organizzativi delle imprese⁵ (DOI) hanno una necessaria dimensione interdisciplinare, poiché queste due scienze si occupano dell'agire dell'uomo, rispettivamente, nella vita sociale e nelle imprese.

Il dialogo tra DSC e DOI è proficuo per entrambi: la prima non può parlare in modo appropriato delle forme imprenditoriali senza conoscere come il diritto (creatore di realtà giuridiche, quali sono anche le imprese) le abbia affastellate nel corso dei secoli e nei diversi territori⁶; il secondo non può prescindere dalla morale (cioè dalla scienza che si interroga su ciò che è bene e ciò che è male per l'uomo), poiché la forma imprenditoriale guida la condotta delle persone nell'esercizio di attività economiche⁷.

3 Nella DSC il termine «morale» è perlopiù usato come sinonimo di «etica». Di solito, questi due termini sono considerati sinonimi anche al di fuori della DSC, sul punto, tra molti, cfr. N. ABBAGNANO, voci «Etica» e «Morale», in *Dizionario di filosofia di Nicola Abbagnano*, Torino, 1998, 437-443 e 730. Dunque, nel prosieguo si useranno morale e etica come sinonimi, prediligendosi comunque il primo termine al secondo.

4 Anche se «la fede e la ragione costituiscono le due vie conoscitive» della DSC (CDSC, n. 74).

5 Il sintagma «modelli organizzativi delle imprese» è sempre più utilizzato dai giuscommercialisti, come dimostrato, tra gli altri, cfr. AA.VV., *Diritto delle imprese. Manuale breve*, Milano, 2012, 54 ss.

6 Sul carattere necessariamente interdisciplinare della DSC e sul significativo contributo alla DSC dalle scienze umane e sociali cfr. CDSC, nn. 76-78.

7 Secondo DSC «le valutazioni morali e la ricerca scientifica devono crescere assieme»; anzi, la carità deve animare la morale e le scienze «in un tutto armonico interdisciplinare, fatto di unità e di distinzione» (CV, n. 31).

La DSC aiuta in particolar modo l'interprete nel ragionare sulla morale nell'esercizio dell'impresa, poiché la DSC è non solo il frutto di una pluricentenaria riflessione teorica e applicazione pratica⁸, ma anche una morale ben codificata e pertanto più facilmente confrontabile con il diritto positivo.

Che il DOI non debba essere visto come una disciplina soltanto tecnica e amorale è provato dal fatto che l'esegeta è obbligato (stante la gerarchia delle fonti del diritto) a collocare questa branca del diritto all'interno dei principi costituzionali; per il giurista italiano ciò significa che egli deve interpretare il DOI in conformità con la Costituzione italiana e con i due trattati che fondano l'Unione europea (trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Ma, allora, proprio grazie al doveroso collegamento del DOI ai valori e ai principi costituzionali (costituenti una sorte di morale giuridicizzata⁹), è possibile ed è proficuo concepire un dialogo tra DSC e DOI.

A mio parere, in questi ultimi anni la Chiesa Cattolica è più interessata alle forme imprenditoriali¹⁰, poiché ha preso consapevolezza della crescente importanza di dette forme per la società umana, sempre più globalizzata¹¹.

8 La DSC, se si ricava dalle encicliche sociali mediante un processo deduttivo, deriva anche dalle opere dei laici, realizzate grazie al loro discernimento morale (cioè leggendo l'attualità con il metro della DSC), mediante un processo induttivo; solo in questo modo la DSC è viva e reale, poiché sintesi di teoria e prassi.

9 In effetti, se la morale è il mondo della libertà, la Costituzione è la difesa dallo Stato (e la garanzia ad opera dello Stato) delle libertà.

10 Di contro, per chi scrive pare che il DOI e la relativa riflessione scientifica siano da molto tempo perlopiù disinteressati alla morale, specialmente quella elaborata dalla Chiesa Cattolica.

11 La globalizzazione economico-finanziaria, la crescente debolezza degli Stati nazionali e la crisi del *welfare state* perfezionatosi nel secondo dopoguerra del secolo scorso (almeno in Europa) costituiscono probabilmente alcune delle *res novae* in economia che hanno portato la Chiesa ad interrogarsi con più precisione sul pluralismo imprenditoriale: la DSC «illumina con una luce che non muta i problemi sempre nuovi che emergono» (CV, n. 12).

Questa consapevolezza deriva probabilmente da due ordini di ragioni:

1. i temi economici sembrano sopravanzare quelli politici e l'economia detta spesso l'agenda alla politica; occorre allora interrogarsi non solo sui protagonisti della politica (gli Stati), ma anche sui protagonisti dell'economia (gli imprenditori); più precisamente, osservando l'allocatione del potere nella contemporaneità, è necessario riflettere non più solo sull'organizzazione degli Stati, ma anche sull'organizzazione delle imprese; il DOI diventa allora oggetto di esame nella DSC, poiché questo diritto alloca il potere nell'impresa e, pertanto, incide sul mercato, sull'economia e sulla stessa società;
2. la carità – corrispondente sia alla «via maestra» della DSC¹², sia al comandamento per ciascun cristiano (Mt 22, 39) –, quando si traduce in impegno per la giustizia e per il bene comune, non è soltanto quella «che incontra il prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della *pólis*», ma è anche quella che si avvale «di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale»¹³; questa seconda forma di carità, denominata «la via istituzionale ... della carità»¹⁴, può essere effettuata anche tramite le istituzioni corrispondenti alle organizzazioni imprenditoriali; sicché, conoscerle meglio, significa anche poter far meglio la carità.

Se le imprese diventano istituzioni concretamente operanti nella misura in cui sono organizzate da regole giuridiche (legali e/o negoziali, scritte e/o orali)¹⁵, allora la DSC, nel riflettere sul

12 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 2.

13 *Ivi*, n. 7.

14 *Ibidem*.

15 A mio parere, le suddette regole sono le migliori, se si intende dare stabilità (e pertanto rilevanza sociale) ad un'organizzazione, facendola diventare, ap-

DOI (costituente la parte più importante del diritto commerciale), si chiede come le diverse forme di impresa possano rimettere al centro dell'economia e del mercato la persona umana e la sua dignità – il perno attorno cui ruota la DSC – e non invece il denaro e il potere. Dunque, secondo la Chiesa, anche le organizzazioni imprenditoriali, al pari di altre istituzioni sociali, possono diventare strumenti di inclusione sociale (cioè di inserimento stabile e funzionale delle persone escluse nella società), cioè mezzi per riconoscere la stessa dignità umana a tutte le persone, specialmente le più povere¹⁶. In effetti, l'inclusione delle persone nel consorzio umano avviene anche mediante i beni prodotti dalle imprese e i servizi (tra cui il lavoro) offerti dalle stesse imprese.

Tutto ciò premesso, oggetto di questo scritto è un succinto esame dei principi della DSC in materia di impresa e di mercato. Queste pagine costituiscono pertanto la prima parte di un più ampio lavoro nel quale cercherò di confrontare DSC e DOI, a livello dei rispettivi principi, con lo scopo di verificare se morale cattolica e diritto vigente condividano il seguente assunto: le imprese e il mercato dovrebbero diventare luoghi di promozione e inclusione sociale.

Se fosse dimostrata tale tesi, sarebbe riscontrata un'interessante somiglianza dei fini cui tendono le regole (rispettivamente morali e giuridiche) contenute nella DSC e nel DOI; ne deriverebbe, allora, l'utilità di approfondire ulteriormente il

punto, istituzione cioè «un'opera superindividuale che la coscienza comune, grazie alla costante ripetizione di comportamenti individuali, proietta al di fuori e al di sopra della labilità dei singoli impulsi e volontà». Cfr. GROSSI, *Prima lezione di diritto*, Bari, 2004, 30.

16 Sulla centralità dell'inclusione sociale dei (o della solidarietà verso i) poveri nella missione e nella predicazione della Chiesa: cfr. FRANCESCO, *Evangelii gaudium*, nn. 186 ss. ove si trova tra l'altro scritto (al n. 203) che «la vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli permette di servire veramente il bene comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per tutti i beni di questo mondo».

confronto tra questi due saperi per migliorarne reciprocamente il contenuto.

2. IL MAGISTERO SOCIALE DELLA CHIESA IN MATERIA DI IMPRESE E DI MERCATO

2.1. *Quattro principi*

La DSC insiste sulla reciprocità tra morale ed economia, poiché solo «la dimensione morale dell'economia fa cogliere come finalità inscindibili, anziché separate e alternative, l'efficienza economica e la promozione di uno sviluppo solidale dell'umanità»¹⁷.

Questo legame inscindibile tra morale ed economia discende dal fatto che quest'ultima è il frutto di azioni umane e deve rimanere al servizio delle persone umane¹⁸.

La persona umana è la protagonista di tutta la vita sociale e pertanto anche dei rapporti economici (sottocategoria dei rapporti sociali); persona umana, da intendersi secondo il principio personalista (o della dignità umana) come unità di anima e di corpo (avente cioè anche una dignità trascendente), come unica e irripetibile, «come soggetto *attivo e responsabile* del proprio processo di crescita, insieme alla comunità di cui è parte»¹⁹, come titolare dei diritti umani (la cui radice è la dignità umana) e dei complementari doveri²⁰.

17 CDSC, n. 332. Sul rapporto tra morale ed economia cfr. A. SEN, *Etica ed economia*, Roma-Bari, 2007.

18 «L'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale» (Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, n. 63, datata 7 dicembre 1965).

19 CDSC, n. 133.

20 L'indissolubile legame tra diritti e doveri discende dalla necessaria dimensione sociale della persona. Infatti, «nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di riconoscere e rispettare quel diritto». Cfr. GIOVANNI XXIII, *Pacem in terris*, n. 15. Questo legame è riconosciuto internazionalmente anche dal diritto, grazie all'art. 29, comma 1°, Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata

Dal principio della dignità umana discendono gli altri tre principi della DSC:

- a) il *bene comune* «è il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità»²¹; la responsabilità di perseguire il bene comune compete a ciascun membro della comunità e allo Stato, la cui autorità si giustifica proprio nel perseguimento del bene comune (CDSC, n. 168). Dal principio del bene comune deriva quello della destinazione universale dei beni (CDSC, nn. 171-184), in base al quale si riconosce (in modo però non assoluto e intoccabile, avendo funzione sociale qualsiasi forma di possesso privato) il diritto alla proprietà privata, ma, contemporaneamente, si richiede sia di garantire a tutti un accesso equo alla proprietà dei beni, sia di guardare con particolare sollecitudine ai poveri (nel Magistero della Chiesa la cosiddetta opzione preferenziale per i poveri)²²;
- b) la *sussidiarietà* salvaguardia l'equilibrio tra le diverse aggregazioni di persone che compongono la società (dalla famiglia allo Stato centrale), di modo che le entità sociali più piccole siano aiutate da quelle più grandi in caso di bisogno, ma siano lasciate libere di agire in caso di autosufficienza (CDSC, n. 186); tale principio impone alla pubblica amministrazione di intervenire (nell'economia o in caso di grave squilibrio e di ingiustizia sociale) solo per il periodo strettamente necessario a sopperire alla momentanea incapacità della società

a New York, dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948): «ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità».

21 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 7.

22 Secondo il Vangelo (Mt 26,11; Mt 25,31-46), da un lato, la miseria (benché vada combattuta) non potrà essere mai eliminata dalla terra e, dall'altro, proprio il comportamento avuto da ciascuno uomo verso i poveri sarà l'oggetto del giudizio divino alla fine della mondo.

civile (eventualmente esercente imprese²³) di provvedere autonomamente (CDSC, n. 188). Dalla sussidiarietà si ricava allora il dovere di ciascuna persona (da sola o in gruppo) di partecipare (se del caso, mediante rappresentanti) alla vita sociale in vista del bene comune (CDSC, n. 189); solo questa partecipazione, a condizione che sia promossa mediante un'opera informativa ed educativa (CDSC, n. 191), costituisce una delle maggiori garanzie di permanenza delle democrazie, poiché «ogni democrazia deve essere partecipativa» (CDSC, n. 190);

- c) la *solidarietà*²⁴, strettamente connessa con l'intrinseca socialità della persona umana e con la disuguaglianza crescente tra le persone (amplificata dal fenomeno dell'interdipendenza tra popoli), non solo è un principio ordinatore delle istituzioni, trasformandole «in strutture di solidarietà, mediante la creazione o l'opportuna modifica di leggi, regole di mercato, ordinamenti», ma è anche una virtù morale consistente nella «determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune» (CDSC, n. 193).

I quattro principi fondamentali della DSC appena esposti costituiscono, nella loro intima interconnessione e complementarietà, i fondamenti della vita sociale nel suo complesso; la Chiesa li indica pertanto come i parametri di riferimento per l'interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali (CDSC, nn. 160-163).

23 Dunque, nel significato presupposto nel CDSC, n. 188 e non nella definizione contenuta in CDSC, n. 417, secondo cui la società civile è da considerarsi autonoma «dall'ambito sia politico sia economico», ma poi (CDSC, nn. 419-420) si include nella società civile il terzo settore e la cooperazione (cioè realtà che, rispettivamente, possono o devono esercitare attività economiche), indicandoli come esempi virtuosi di applicazione del principio di sussidiarietà.

24 «La parola "solidarietà" si è un po' logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte di alcuni» (EG, n. 188).

Ma se i rapporti economici rientrano nella vita sociale e il mercato e le imprese rientrano nei fenomeni sociali, allora la DSC interpreta e valuta anche il mercato e le imprese in funzione della loro capacità di inverare i predetti quattro principi. Questi principi, infatti, riguardano «sia l'agire personale dei singoli, in quanto primi ed insostituibili soggetti responsabili della vita sociale ad ogni livello, sia, al tempo stesso, le istituzioni, rappresentate da leggi, norme di costume e strutture civili, a causa della loro capacità di influenzare e condizionare le scelte di molti e per molto tempo» (CDSC, n. 163). La DSC, dunque, illumina il dover essere del mercato e delle imprese, poiché mercato e imprese sono istituzioni economiche al servizio dell'uomo secondo la logica della DSC.

Dal rapporto tra i quattro principi fondamentali della DSC e le istituzioni rappresentate dal mercato e dalle imprese (intese sia in senso oggettivo, come aziende, sia in senso soggettivo, come imprenditori) traggo alcune riflessioni sulle seguenti sei tematiche, le stesse sulle quali mi interrogherò quando confronterò la DSC con il DOI.

2.2. *Il lavoro nell'organizzazione imprenditoriale*

Il lavoro deve essere inteso come diritto e come dovere dell'uomo: come diritto per sviluppare la sua personalità e come dovere per concorrere alla costruzione del bene comune²⁵.

L'imprenditore, nel rispetto del principio personalista, deve organizzare i propri fattori di produzione dando priorità al lavoro sul capitale, essendo le cose (cioè i beni aziendali)

25 Detto altrimenti, «tutti hanno il diritto di partecipare alla vita economica e il dovere di contribuire, secondo le proprie capacità, al progresso del proprio Paese e dell'intera famiglia umana. Se, in qualche misura, tutti sono responsabili di tutti, ciascuno ha il dovere di impegnarsi per lo sviluppo economico di tutti» (CDSC, n. 333).

strumentali alle persone (cioè ai lavoratori nell'azienda, i quali costituiscono «il patrimonio più prezioso dell'azienda»²⁶).

Chi apporta il proprio lavoro nell'organizzazione imprenditoriale altrui non deve essere in conflitto con chi apporta il capitale nell'impresa, dovendovi essere complementarietà tra lavoro e capitale. Per accentuare la collaborazione tra capitale e lavoro (o comunque tra la proprietà dell'impresa e i suoi lavoratori) la DSC invita a realizzare forme di *partecipazione dei lavoratori alla proprietà, alla sua gestione, ai suoi frutti*²⁷.

Gli imprenditori e i dirigenti (di regola, corrispondenti sostanzialmente agli imprenditori nelle imprese non piccole), nello svolgere la loro attività innovativa, organizzativa e gestoria, non solo devono costantemente aggiornarsi professionalmente e interrogarsi moralmente circa le loro scelte aziendali, ma devono anche avere come obiettivo quello di far sì che la loro impresa diventi una «comunità di uomini» «che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell'intera società».

Più ampiamente, chi gestisce l'impresa, «non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento»²⁸.

26 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Centesimus annus*, n. 35.

27 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Laborem exercens*, n. 14: una via verso la partecipazione auspicata nel testo potrebbe essere quella «di dar vita a una ricca gamma di corpi intermedi a finalità economiche, sociali, culturali: corpi che godano di un'effettiva autonomia nei confronti dei pubblici poteri, che perseguano i loro specifici obiettivi in rapporto di leale collaborazione vicendevole, subordinatamente alle esigenze del bene comune, e che presentino forma e sostanza di una viva comunità, cioè che in essi i rispettivi membri siano considerati e trattati come persone e stimolati a prendere parte attiva alla loro vita».

28 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 40.

Ove possibile, è auspicabile che gli stessi lavoratori si autopromuovano imprenditori, realizzando «forme di partecipazione, di cooperazione e di autogestione» capaci di distinguersi «per l'attenzione particolare nei confronti della componente relazionale dei beni prodotti e dei servizi erogati»²⁹.

2.3. *Efficienza economica ed efficienza sociale*

Le imprese devono agire secondo il principio di economicità, cioè nel rispetto dell'*efficienza economica*; esse, infatti, evitano di sprecare risorse (e pertanto operano nel rispetto del bene comune) solo se hanno organizzato in modo ottimale i loro fattori di produzione.

Le imprese devono altresì agire nel rispetto dell'*efficienza sociale* (osservando così contestualmente i principi di solidarietà e del bene comune), cioè adoperarsi affinché la ricchezza da loro prodotta non sia ottenuta a discapito degli esseri umani, di interi popoli e gruppi sociali, condannati all'indigenza e all'esclusione.

Sicuramente un buon indicatore dell'efficienza economica è il profitto realizzato e lecitamente perseguito dall'imprenditore, anche se è possibile che il profitto sia ottenuto nell'inosservanza dell'efficienza sociale (poiché, ad esempio, si sono sfruttate delle persone o si è deturpato l'ambiente). Tuttavia, se il profitto non «è orientato ad un fine che gli fornisca un senso tanto sul come produrlo quanto sul come utilizzarlo», v'è il rischio che distrugga ricchezza e crei povertà o che comunque faccia crescere la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma faccia anche aumentare le disparità all'interno degli Stati e tra gli Stati.

29 CDSC, n. 293.

2.4. *Le dimensioni dell'impresa*

In base al principio della dignità dell'uomo e a quello di sussidiarietà, la DSC ha certamente un occhio di riguardo per le imprese non grandi³⁰; queste, infatti, dovrebbero (di regola³¹) valorizzare meglio il lavoro (anche nella sua componente relazionale)³² e dovrebbero contribuire «alla crescita del senso di responsabilità personale e sociale, alla vita democratica, ai valori umani utili al progresso del mercato e della società»³³.

Normalmente, poi, sono le imprese più grandi (sempre meno governate da «un imprenditore stabile che si senta responsabile a lungo termine, e non solo a breve, della vita e dei risultati della sua impresa») che hanno bisogno di sempre maggiori capitali e che sono più portate a delocalizzare. Ciò determina il rischio che l'impresa risponda quasi esclusivamente agli interessi degli investitori (riducendo così la sua valenza sociale) e attenui il senso di responsabilità verso le comunità in cui opera, «a vantaggio degli azionisti, che non solo legati a uno spazio specifico e godono quindi di una straordinaria mobilità»³⁴.

30 Cioè, secondo il CDSC, n. 339, le piccole e medie imprese, le aziende artigiane e le imprese agricole a dimensione familiare.

31 In effetti, «a non rispettare i diritti umani dei lavoratori sono a volte grandi imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale» (CV, n. 22).

32 CDSC, n. 315: «Il lavoro nelle piccole e medie imprese, il lavoro artigianale e il lavoro indipendente possono costituire un'occasione per rendere più umano il vissuto lavorativo, sia per la possibilità di stabilire positive relazioni interpersonali in comunità di piccole dimensioni, sia per le opportunità offerte da una maggiore iniziativa e imprenditorialità; ma non sono pochi, in questi settori, i casi di trattamenti ingiusti, di lavoro mal pagato e soprattutto insicuro».

33 CDSC, n. 339.

34 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 40.

2.5. Lo Stato come produttore di beni e/o di servizi

Secondo la DSC lo Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e solidarietà, ha i seguenti quattro compiti in ambito economico:

1. regolare (giuridicamente) i rapporti economici (e pertanto anche le imprese e il mercato) in modo equo e trasparente;
2. orientare la direzione dello sviluppo economico;
3. far rispettare le regole date;
4. intervenire direttamente in economia, svolgendo «*funzioni di supplenza* in situazioni eccezionali» e «per il tempo strettamente necessario», solo quando i corpi intermedi hanno bisogno di sostegno, promozione e sviluppo.

Che lo Stato debba intervenire producendo beni o servizi solo quando non riescano a farlo autonomamente i corpi intermedi (cioè tutte le istituzioni private) è confermato dal fatto che la DSC auspica che lo Stato attui «*una politica economica che favorisca la partecipazione di tutti i suoi cittadini alle attività produttive*»³⁵.

Questa partecipazione dei cittadini, specie quando l'attività economica ha per oggetto «beni, collettivi e di uso comune, la cui utilizzazione non può dipendere dai meccanismi del mercato», può realizzarsi attraverso quei corpi intermedi che appartengono alla società civile (tra cui le organizzazioni private senza scopo di lucro, contraddistinte dal «*coraggioso tentativo di coniugare armonicamente efficienza produttiva e solidarietà*»), favorendo così lo sviluppo di un'opportuna democrazia economica. In ragione del principio di sussidiarietà, allora, lo Stato è chiamato a rispettare la natura di queste organizzazioni e a valorizzarne le caratteristiche.

35 Dunque, gli Stati dovrebbero tra l'altro avere come «*priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro o del suo mantenimento, per tutti*» cfr. BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 32.

La partecipazione dei cittadini alle attività produttive, indirizzandole verso il bene comune, si ha anche quando essi, senza diventare produttori di beni o servizi, diventino risparmiatori responsabili (non essendo più interessati solo al rendimento e al rischio dell'investimento) e/o consumatori responsabili (non tenendo conto più solo del prezzo e della qualità dei prodotti o servizi acquistati), influenzando così il comportamento dei produttori, anche quelli di dimensioni grandi e transnazionali.

2.6. *Il polimorfismo imprenditoriale*

Nella CDSC si riconosce la presenza nel mercato di diverse forme di impresa, allorquando si descrive il fatto che, accanto allo Stato imprenditore e alle imprese lucrative, vi sono le organizzazioni private senza fine di lucro, determinati enti della società civile o comunque le istituzioni appartenenti al terzo settore, tra cui sono espressamente indicate le diverse forme di cooperazione e di volontariato.

Sull'argomento la riflessione più avanzata è però offerta dalla CV³⁶, i cui passaggi argomentativi (nei nn. 38 e 46) possono essere ricostruiti nel seguente ordine:

- a. si conferma la tripartizione delle imprese in pubbliche («vari tipi di impresa pubblica»), private lucrative (denominate imprese private orientate al profitto o imprese tradizionali)³⁷ e altre private n. 38³⁸;
- b. da una parte n. 38, si comprendono nella terza categoria residuale di imprese tutte le «organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali»

36 Cfr. M. TOSO, *Il vangelo della gioia*, Roma, 2014, 34-36.

37 Cfr. G. MANZONE, *La responsabilità dell'impresa*, Brescia, 2002, 15 ss.

38 Al n. 41 della CV si registra giustamente che la gran parte delle imprese operanti sul mercato sono ancora oggi da ricondursi alle imprese pubbliche (nelle loro varie tipologie) e alle tradizionali imprese lucrative.

(cioè le «iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso»)³⁹ e, dall'altra parte n. 46, si registra «un'ampia area intermedia» tra le imprese lucrative e le imprese non lucrative, «costituita da imprese tradizionali [cioè lucrative], che però sottoscrivono dei patti di aiuto ai Paesi arretrati; da fondazioni che sono espressione di singole imprese; da gruppi di imprese aventi scopi di utilità sociale; dal variegato mondo dei soggetti della cosiddetta economia civile e di comunione. Non si tratta solo di un "terzo settore", ma di una nuova ampia realtà composita, che coinvolge il privato e il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità umane e sociali»;

- c. non si indica come elemento distintivo delle varie imprese da collocarsi nella predetta area intermedia le loro peculiari forme giuridiche;
- d. si chiede al legislatore di concepire un'«adeguata configurazione giuridica e fiscale» per queste «nuove forme di impresa [forse, sia pubblica, sia privata]», indicando però come loro criterio distintivo uno assai fumoso (la disponibilità di queste nuove forme imprenditoriali «a concepire il profitto come strumento per raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società»)⁴⁰ e comunque basato ancora unicamente sull'allocazione del profitto prodotto dall'impresa.

39 Nella terza categoria sopra indicata è da includere l'intera cooperazione operante nei diversi settori economici, a condizione però che sia «la cooperazione giusta, quella vera, quella che sempre vince» cfr. FRANCESCO, *Discorso ai rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane*, Roma, 28 febbraio 2015.

40 Tuttavia, la DSC intende non già fornire soluzioni tecniche ai problemi, bensì «suggerire un metodo organico nella ricerca di soluzioni ai problemi» (CDSC, n. 9).

Benché non lo si dica espressamente, nella CV sembra che siano indicati come esemplificazioni di imprese appartenenti alla sopra ricordata «area intermedia» le seguenti: quelle appartenenti alla «società civile» che potrebbero concorrere alla realizzazione di un nuovo «sistema di solidarietà sociale maggiormente partecipato e organico, meno burocratizzato ma non meno coordinato»⁴¹; le «molte esperienze nel campo della cooperazione di credito», capaci di combinare «*miglior produzione di ricchezza*» e «*sviluppo*»⁴²; le auspiccate cooperative di consumo, particolarmente utili in uno scenario in cui «il potere di acquisto potrà ridursi e si dovrà consumare con maggior sobrietà»⁴³.

2.7. *Lo Stato come regolatore, controllore e sostenitore della libertà di iniziativa economica*

La DSC⁴⁴, partendo dal principio della dignità umana, proclama la libertà di ciascuna persona in campo economico, da declinarsi sia nel senso del suo diritto inalienabile a sviluppare la sua creatività nell'economia, fondando nuove imprese e gestendole, sia nel senso di poter liberamente competere con le altre imprese in un libero mercato (o, detto altrimenti, in un'economia di mercato)⁴⁵.

La libertà di iniziativa economica, riconosciuta ad ogni persona, deve però essere, contemporaneamente, limitata e salvaguardata dallo Stato (mediante il diritto), nel rispetto degli altri tre principi fondamentali della DSC: *limitata*, se il suo esercizio risulta incompatibile con il bene comune; *garantito*, grazie ad un vero mercato concorrenziale, il quale deve rimanere

41 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 60.

42 *Ivi*, n. 65.

43 *Ivi*, n. 66.

44 Cfr. CDSC, nn. 335-336, 346-355.

45 Cfr. G. MANZONE, *Il mercato*, Brescia, 2001.

sempre «funzionale al bene comune e allo sviluppo integrale dell'uomo»⁴⁶.

Un vero mercato concorrenziale deve allora perseguire i seguenti cinque obiettivi di giustizia: «moderare gli eccessi di profitto delle singole imprese; rispondere alle esigenze dei consumatori; realizzare un migliore utilizzo e un risparmio delle risorse; premiare gli sforzi imprenditoriali e l'abilità di innovazione; far circolare l'informazione, in modo che sia davvero possibile confrontare e acquistare i prodotti in un contesto di sana concorrenza»⁴⁷.

All'interno del libero mercato devono trovare spazio imprese con forme e finalità diverse, atteso che «è la stessa pluralità delle forme istituzionali di impresa a generare un mercato più civile e al tempo stesso più competitivo»⁴⁸.

Grazie infatti all'operare di imprese diverse dalle imprese lucrative tradizionali e dalle imprese pubbliche tradizionali si hanno due benefici:

1. il mercato può essere regolato non solo dalla (comunque preminente) «*giustizia commutativa*» (cioè quella governata dall'«equivalenza di valore dei beni scambiati», mediante il contratto, appartenente alla logica del «dare per avere»), ma anche dalla «*giustizia distributiva*» e dalla «*giustizia sociale*»⁴⁹ (cioè quelle governate dai principi di solidarietà e del bene comune, mediante la legge e la gratuità, appartenenti rispettivamente alla logica del «dare per dovere» e del dare per donare»⁵⁰;

46 CDSC, n. 348.

47 *Ivi*, n. 347.

48 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 46.

49 Definita nel CDSC, n. 201, come quella «connessa alla questione sociale» e concernente gli «aspetti sociali, politici ed economici e, soprattutto, la dimensione strutturale dei problemi e delle correlative soluzioni».

50 Più ampiamente, sempre secondo CV, nn. 35, 36 e 38, «senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica»; «la vita economica ... ha altresì bisogno di leggi

2. la solidarietà (cioè il «sentirsi tutti responsabili di tutti») non è più delegata soltanto allo Stato⁵¹.

Dunque, il mercato – un’istituzione di per sé neutra, la quale diventa negativa o positiva per la vita sociale, a seconda che gli uomini che configurano e orientano il mercato siano mossi solo o anche da riferimenti egoistici – deve essere regolato in modo tale che in esso «possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi», di modo che, dal loro reciproco confronto sul mercato si realizzi «una sorta di ibridazione dei comportamenti d’impresa e dunque un’attenzione sensibile alla *civilizzazione dell’economia*»⁵².

Nonostante non sia un documento papale, in argomento è d’interesse leggere la dichiarazione della Commissione delle Conferenze Episcopali Europee, datata 12 gennaio 2012, intitolata *A European Community of Solidarity and Responsibility. A Statement of the Comece Bishops on the EU Treaty Objective of a Competitive Social Market Economy*, in ragione della via istituzionale della carità che ricordavo in premessa. Ebbene, secondo tale Commissione, istituzionalizzare la solidarietà attraverso tasse e contributi di sicurezza sociale (cioè attraverso lo Stato) è necessario ma non sufficiente, poiché in tale processo manca volontarietà e libertà; per realizzare in modo completo la socialità devono allora ricevere un crescente riconoscimento le forme libere di solidarietà, rappresentate da associazioni mutualistiche, cooperative, entità locali autogestite e altre forme di economia sociale e di finanza etica; anzi, secondo i vescovi cattolici euro-

giuste e di forme di redistribuzione guidate dalla politica, e inoltre di opere che rechino impresso lo spirito del dono», poiché possono «essere vissuti rapporti autenticamente umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità, anche all’interno dell’attività economica e non soltanto fuori di essa e “dopo” di essa».

51 BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, n. 38.

52 *Ibidem*.

pei, se queste forme alternative di impresa dimostrano di offrire soluzioni equivalenti alle altre imprese, le prime dovrebbero essere privilegiate rispetto alle seconde, anche in conformità con il principio di sussidiarietà.